

R.G. n. 921-1/2023

Sentenza 146/2025

Repertorio 159/2025

Liquidazione 21/2025
controllata



IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

così composto:

dott. Giorgio Jachia	Presidente
dott. Angela Coluccio	giudice
dott. Francesca Vitale	giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del
sovraindebitato **GIANCARLO MANCINI** [REDACTED]

[REDACTED] C.F.

MNCGCR76M27H5010, assistito ai sensi dell'art 269 1° comma CCII dagli
Avv.ti Giulia Fiorucci e Simone Colantonio che lo rappresentano e
difendono in virtù di delega in atti, presso il cui studio in Roma,
Lungotevere Prati n. 22, ha eletto domicilio;

esaminati gli atti ed i documenti depositati;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII
avendo i debitori la propria residenza in Roma;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle
procedure di cui al titolo IV del CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione
di cui all'art. 39 CCII, nonché la relazione redatta dall'OCC Avv.to
Alessandro Muscia ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione
di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal

debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso;

rilevato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3, CCII all'Agente della riscossione, agli uffici fiscali e presso gli enti locali competenti;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

considerato che, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, trattandosi di persona fisica svolgente attività lavorativa dipendente che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII.

L'istante afferma di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento in ragione dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contratte, rappresentando in particolare:

-che le cause del sovraindebitamento derivano da obbligazioni rimaste inadempite derivanti da una serie di finanziamenti contratti dal ricorrente onde evitare la crisi di liquidità che lo interessava in ragione dell'acquisto dell'immobile di proprietà sito in Cesano di Roma, Via di Prato Corazza n. 75 nonché per le necessità economiche dovute al sostentamento familiare [REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

-di prestare attività lavorativa subordinata [REDACTED]

[REDACTED] presso l'aeroporto di Fiumicino con uno stipendio medio mensile di € 1.500,00 oltre la quattordicesima mensilità, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- di esser stato posto a decorrere dal mese di maggio 2020 in Cassa Integrazione [REDACTED]

[REDACTED]

-il prezzo della compravendita dell'immobile di proprietà convenuto in € 312.000,00 di cui € 21.200,00 versato al momento del rogito notarile e la rimanente somma di € 290.800,00 secondo un piano di pagamento rateale, rispetto a cui prestava garanzia attraverso il rilascio di n. 50 effetti cambiari per i quali veniva iscritta ipoteca sull'immobile acquistato in data 30.10.2013, per l'importo di € 280.000,00;

-la cessione del predetto credito alla A.A. Appalti Srl di Alessandra Anagni, per l'importo complessivo di € 78.200,00 e alla ABC Srl, per l'importo di € 153.600,00 (cfr. allegato 9 Relazione Gestore);

- le spese familiari [REDACTED] comportavano necessità di contrarre un finanziamento in data 19.07.2021 per € 35.464,24 presso la Findomestic Banca s.p.a.- Gruppo BNL Paribas, da rimborsare in n.48 rate mensili di importo pari ad € 283,00 e successive n.47 rate di 449,00;

-successivamente, in data 29.12.2021, l'istante richiedeva un altro finanziamento presso la Santander Consumer Bank, pratica n. 15923203, per un importo complessivo di € 26.767,50 da rimborsare in n.84 rate mensili di € 322,50;

La

Con riferimento alla massa debitoria, a carico della ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi):

- € 78.200,00 alla A.A. APPALTI di Alessandra ANAGNI in virtù dell'atto di cessione di credito autenticato nelle firme dal Notaio Giovanni Parmegiani di Roma in data 28.10.2014, rep.n. 92695/27718 a pagare immediatamente alla ABC S.r.l., la somma di € 153.600,00, dovuta in virtù dell'atto di assegnazione di credito garantito da ipoteca, a rogito Notaio dott. Ciro Francesco Maria Masselli in data 02.02.2022 Rep. n. 2743, Racc. n. 1725;
- € 153.600,00 dovuti alla ABC S.r.l., in virtù dell'atto di assegnazione di credito garantito da ipoteca, a rogito Notaio dott. Ciro Francesco Maria Masselli in data 02.02.2022 Rep. n. 2743, Racc. n. 1725;
- € 23.542,50 dovuti alla Santander Consumer Bank, in virtù di finanziamento acceso il 29.12.2021, pratica n. 15923203 in corso di pagamento e regolarmente pagato sino ai tempi della relazione, attesa l'impossibilità di bloccare il RID bancario;
- € 32.068,24 dovuti alla Findomestic - Gruppo BNL Paribas in virtù di finanziamento acceso il 19.07.2021, per il quale l'ultimo rateo pagato risulta quello del luglio 2022;
- € 263,94 dovuti per la TARI;
- € 17,68 estratto di ruolo di Agenzia Entrate riscossione;
- € 11.391,39, oneri compresi, in prededuzione quali spese di procedura relative alle attività svolte nell'ambito della procedura dall'OCC incaricato, l'Avv. Giulia Fiorucci e l'Avv. Simone Colantonio,

per una complessiva situazione debitoria di € 289.692,37 così distribuita

A.A. APPALTI S.R.L. DI ALESSANDRA ANAGNI	Euro	78.200,00
ABC s.r.l.	Euro	153.600,00
Santander Consumer Bank	Euro	23.542,50
Findomestic srl	Euro	32.068,24
TARI	Euro	263,94
Agenzia Entrate Riscossione	Euro	17,68
	TOTALE	289.692,37

-rilevata altresì la notifica al debitore ex art 143 c.p.c. ,di un ricorso ex art 702 c.p.c. da parte della A.A. Appalti di Alessandra ANAGNI unitamente alla ABC Srl in relazione al procedimento n.r.g. 37330/2022 instaurato presso il Tribunale di Roma in ordine al supposto inadempimento delle obbligazioni relative all'acquisto dell'immobile di abitazione sito in Via di Prato Corazza 75 Cesano (Roma) atteso il mancato pagamento della somma di € 78.200,00 richiesto dalla AA Appalti di Alessandra Anagni in qualità di cessionaria del credito nonché di € 153.600,00 richiesto dalla ABC S.r.l. in virtù di credito garantito da ipoteca (cfr. allegato 12 Relazione Gestore);

ld

In ordine alla situazione patrimoniale il ricorrente riferiva quanto segue:

-di percepire redditi da lavoro dipendente con una media annua pari a € 23.647,00 ed essere titolare del diritto di proprietà sull'immobile [REDACTED]

[REDACTED] er la quota di 1/1 e dell'abitazione dove vive l'anziana madre [REDACTED]

[REDACTED] ispetto a cui l'OCC ha rappresentato che in ordine al valore degli immobili in questione è stata fornita una valutazione commerciale-comparativa dell'immobile sito in Onano (VT) [REDACTED]

di circa € 25.900.00- € 27.500.00 per la quota di ¼ ,così come per la valutazione della casa di abitazione di Cesano [REDACTED]

[REDACTED] di circa € 165.000,00/€ 180.000,00 (cfr. allegato 13 Relazione Gestore);

-di essere titolare del conto Bancoposta [REDACTED]
[REDACTED] nel quale confluiscono sia lo
stipendio del ricorrente che la pensione della madre di € 1.000,00
mensili, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-rilevato che in ordine agli atti dispositivi compiuti in corso di
procedura deve considerarsi la vendita dell'autovettura di proprietà
del ricorrente in data 12.05.2022 al prezzo di € 12.500,00 e della
messa in vendita della precedente autovettura targata [REDACTED] dal
29.11.2021;

-rilevata la positiva valutazione dell'OCC in ordine alla condotta
del debitore il quale ha comunque tenuto una condotta adempiente
rispetto ai pagamenti di tasse sugli immobili ed altre imposte,
dovendo tuttavia far fronte alla crisi di liquidità derivante dalla
sproporzione tra le obbligazioni assunte e i redditi disponibili in
ordine alla gestione delle spese familiari che hanno determinato nel
tempo un aumento esponenziale e poco controllato della debitoria,
rispetto a cui il Gestore ha riferito di non aver riscontrato il
sostenimento di particolari spese qualificabili come eccessive o
voluttuarie; fda

-rilevato che il sig. Mancini ha rappresentato che le spese mensili
necessarie del suo nucleo familiare, [REDACTED], ammontano a
complessivi € [REDACTED]

rilevato che, il ricorrente ha messo a disposizione dei suoi
creditori l'intero suo patrimonio, fatta eccezione dell'ammontare
che sarà ritenuto necessario su statuizione del Tribunale per il
mantenimento proprio e del relativo nucleo familiare ex art. 268,
comma 4), lett. b) CCII, atteso che elemento qualificante l'istituto
della liquidazione controllata promossa dal debitore è la messa a
disposizione del complessivo suo patrimonio;

-che, dunque, ogni valutazione relativa alla determinazione della
quota degli emolumenti percepiti dal ricorrente da sottrarre alla
liquidazione perché necessari alle esigenze di sostentamento

rappresentate, devono essere previste nell'ambito del programma di liquidazione subordinato all'approvazione del Giudice delegato alla procedura;

ritenuto che, dallo squilibrio tra la l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, emerga l'incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni contratte e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento dell'istante;

tutto ciò premesso


verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa può essere chiusa una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII.

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII,

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di **GIANCARLO MANCINI**
nato a Roma il 27.08.1976, 

 C.F. MNCGCR76M27H5010

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Vitale,



NOMINA

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC Avvocato Alessandro Muscia (C.F. MSCLSN66D25H501K) con studio in Roma, via Cristoforo Colombo 310,

ORDINA

ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

RIMETTE

al giudice delegato ogni provvedimento/determinazione in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), quanto alle somme che i debitori potranno trattenere per le necessità familiari;

le

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con

la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

AVVERTE

i debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi quattro anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;

- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione,

depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;

- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Roma il 18.2.2015

Il Giudice estensore

dott. Francesca Vitale



Il Presidente

dott. Giorgio Jachia

